

NORMATIVA CANONICA

Il testo di riferimento è il *Codice di Diritto Canonico* promulgato il 25 gennaio 1983 da San Giovanni Paolo II.

Tale testo si occupa in modo piuttosto sintetico dell'Insegnamento della Religione Cattolica, fissandone la regolamentazione attraverso due soli canoni (804-805): esso infatti si limita a proporre dei parametri generali in quanto tale normativa dev'essere in grado di interagire coi diversi ordinamenti civili dei vari Paesi in cui l'Insegnamento della Religione Cattolica è disciplina di insegnamento scolastico.

Canone 804:

§ 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§ 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come Insegnanti della Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

Canone 805:

È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli Insegnanti di Religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

Come risulta evidente, il *Diritto Canonico* sancisce in modo inequivocabile la titolarità del diritto di nomina degli Insegnanti di Religione, che spetta all'Ordinario.